CAMERA DEI DEPUTATI N. 3365

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARRELLI

Norme concernenti gli psicologi incaricati presso l'Amministrazione penitenziaria

Presentata il 6 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole, seguendo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche attuali nel campo delle scienze umane, ma anche prendendo atto delle determinazioni dello stesso Parlamento che già nel 1989 ha istituito l'albo e l'ordine degli psicologi con la legge n. 56 del 1989, definire in modo più puntuale, articolato ed organico la presenza di tali professionisti nel sistema penitenziario italiano.

Si può rammentare che il primo concreto cenno a tali contributi scientifico-professionali risale al 1956 nell'ambito della normativa sul diritto penale minorile, non solo nel momento del trattamento penitenziario ma anche nel momento processuale, soprattutto per verificare il livello di maturità dell'imputato minorenne.

Nel frattempo l'Amministrazione inseriva in alcuni penitenziari per adulti, gli istituti nazionali di osservazione, alcuni psicologi che facevano parte di gruppi interdisciplinari con medici, psichiatri e criminologi.

A metà degli anni sessanta l'Amministrazione penitenziaria, su impulso del centro studi e documentazione, inseriva degli psicologi in alcuni penitenziari del Lazio, con un obiettivo che si potrebbe definire sperimentale e con fini trattamentali in quanto gli stessi venivano incaricati di effettuare consulenze psicologiche e psicoterapiche per i detenuti.

Nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 80, si fa esplicito riferimento alla possibilità per l'Amministrazione di avvalersi, per le attività di osservazione e trattamento, di « esperti in psicologia ». È per questo che a partire dal 1978 – dopo avere definito una normativa che istituisce delle prove di idoneità e l'iscrizione degli idonei in appositi elenchi per ogni distretto di corte d'appello

l'Amministrazione nomina per ogni carcere uno o più psicologi in funzione del numero dei detenuti.

È del dicembre 1987 una circolare del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria che istituisce un « Servizio nuovi giunti » affinché le persone appena arrestate vengano esaminate al fine di prevenire atti di autolesionismo o di autosoppressione.

In applicazione della successiva normativa sui tossicodipendenti altri psicologi, sempre reperiti negli elenchi degli idonei, sono stati incaricati di seguire tale tipologia di detenuti.

Agli psicologi vengono anche richieste relazioni scritte sui singoli condannati, in particolare per i piani di trattamento e per redigere le relazioni di sintesi da inviare alla magistratura di sorveglianza, ed essi partecipano alle riunioni di *équipe* e ai consigli di disciplina.

Si è andata via via precisando nel tempo una metodologia di lavoro interdisciplinare con il personale dell'area trattamentale ed il personale di servizio sociale ma anche, e sempre più spesso, con i medici del servizio di medicina penitenziaria.

Attualmente il rapporto di lavoro con l'Amministrazione è libero-professionale e regolato da un accordo individuale che prevede per ogni professionista un incarico operativo per un massimo di sessantaquattro ore mensili. Ciascun professionista può essere incaricato per un solo tipo di attività, per esempio solo per attività di osservazione e trattamento oppure, per esempio, deve dedicare parte del suo tempo alle attività di osservazione e trattamento e parte ai nuovi giunti secondo i compiti indicati nella lettera di incarico. Il compenso è calcolato con tariffa oraria su presentazione, mensilmente, della fattura e di un resoconto delle prestazioni effettuate.

Talvolta i giuristi guardano con prudenza, se non con sospetto, gli interventi di tipo psicologico per una presunta intromissione nella intimità della persona e, soprattutto, nel processo, perché indicazioni di tipo soggettivo potrebbero inficiare la necessaria oggettività del giudizio giuridico che deve invece fondarsi prima di tutto sulla materialità dei comportamenti.

Senz'altro questo problema si pone e gli stessi psicologi penitenziari, anche attraverso loro organi rappresentativi, chiedono questa più articolata normativa per meglio esplicare il loro compito nel rispetto anche di basilari regole deontologiche.

È auspicabile tuttavia un'operazione culturale. Da una parte esiste, con una radice che si allaccia ai primordi dell'umanità, un *corpus* dottrinale giuridico che ha trovato nell'idealismo un nuovo e fondante rigore procedurale. Non si può tuttavia ignorare che proprio da un punto di vista idealistico, le scienze umane ed in particolare la psicologia, non sono concettualmente proponibili, sono addirittura inconcepibili, ma dall'altra sappiamo bene che dopo l'idealismo sono pur giunti il positivismo, l'esistenzialismo, la fenomenologia ed un *corpus* di conoscenze, le scienze umane, non ignorabili, di cui sarebbe scorretto non tenere conto, per posizioni ideologiche e soggettive, una volta ponibili al servizio di finalità legittime ed eticamente significative, in questo caso il trattamento rieducativo dei detenuti.

Dopo l'approvazione del nuovo ordinamento penitenziario del 1975 e la successiva riforma del 1986, abitualmente nota come « legge Gozzini », il Ministero di grazia e giustizia ha ampliato la presenza di figure professionali destinate alle attività trattamentali come quelle degli educatori e degli assistenti sociali immettendoli nei propri ruoli organici e dopo che è stato costituito il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) lo stesso DAP ha istituito, dandosi una più articolata organizzazione, sia a livello centrale che nei singoli penitenziari, l'area del trattamento.

Rispetto alle funzioni trattamentali, e giustamente, sono state sottolineate le competenze della Polizia penitenziaria; il servizio sociale ha una sua precisa identità professionale ed organizzativa con propri dirigenti a livello centrale, con i centri di servizio sociale per gli adulti per gli interventi da effettuare sui condannati che be-

neficiano di misure alternative alla detenzione al di fuori dei penitenziari, con la partecipazione alle attività di osservazione e trattamento per i sottoposti a misura detentiva; il personale del ruolo educatori ha una sua presenza negli uffici ministeriali così come fa parte e può dirigere l'area trattamentale. Nel caso della professionalità psicologica che, come già detto, ha ormai da nove anni la sua identità anche giuridica con la legge ordinistica, la normativa si basa, ancora e soltanto, sul citato articolo 80 dell'ordinamento penitenziario del 1975, e tale norma, certamente valida a quel tempo, risulta oggi del tutto inadeguata a garantire in modo proficuo e soddisfacente gli interventi di tali professionisti.

Sarebbe inoltre inopportuno limitare il contributo scientifico-professionale degli psicologi a quella che potremmo definire una « pedagogia emendativa dell'adulto » non si deve infatti dimenticare che gli psicologi sono anche personale sanitario e negli anni, seppure in modo corretto ma, per carenza normativa, praticamente volontaristico, si è andata costituendo una prassi di collaborazione con i medici del servizio sanitario penitenziario. Infatti nella popolazione detenuta, come meccanismi reattivi a questa condizione, sono frequenti i casi di psicosomatosi, di autolesionismi, di suicidi, di turbe comportamentali; d'altra parte possono essere determinanti, a monte del reato, anche condizioni molto soggettive come disturbi di personalità e stili di vita che, pur non essendo riferibili a competenze strettamente psichiatriche, richiedono trattamenti psicoterapeutici più specifici degli strumenti e dei mezzi tradizionalmente considerati rieducativi.

La presente proposta di legge pertanto non corrisponde, come si potrebbe supporre, ad una operazione che permetta di soddisfare i desideri, del tutto legittimi, di un gruppo professionale che li propone al Parlamento per avere una risposta positiva in termini di equità.

C'è qui un'esigenza più fondata, teorica e pratica. Dal punto di vista epistemologico la psicologia è una scienza che studia con proprie ed originali metodologie, per cui opera in modo autonomo, quei processi interiori che sottendono la condotta umana e la sua evoluzione, d'altro canto la condotta ed i suoi processi evolutivi possono essere valutati e trattati in un'ottica interdisciplinare; si è appena accennato alla pedagogia e alla medicina, per di più esercitate nel difficile contesto penitenziario ed orientate ad un campione di popolazione in qualche sorta selezionato dal reato. Dal punto di vista pratico il qualche centinaio di psicologi che pure operano, su mandato della pubblica amministrazione, per il raggiungimento di obiettivi fondati su valori etico-sociali, costituzionalmente garantiti, potranno essere ben più efficaci se saranno meglio definiti ed articolati il loro *status* giuridico ed un contratto di lavoro che precisino doveri, diritti ed impegni.

A tal fine si è fatto riferimento al testo della legge 9 ottobre 1970, n. 740, con cui operano i medici definiti dalla stessa incaricati, seguendo un criterio di omogeneità tra categorie affini.

L'inserimento nella categoria di personale sanitario e i compiti previsti al comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, rappresentano significativamente il passaggio da una figura di psicologo consulente, simile se non pari a quella di un perito di tribunale, a quella di psicologo nel pieno delle mansioni previste dalla legge ordinistica di categoria.

La presenza giornaliera dello psicologo all'interno degli istituti penitenziari è di fondamentale importanza, alcuni suoi interventi hanno particolare rilievo sociale: l'attività di sostegno ai fini della prevenzione dei suicidi e l'intervento di trattamento nei casi di reati sessuali ai fini della prevenzione della recidiva che a volte si determina con una maggiore gravità, cioè la soppressione della persona violentata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PSICOLOGI INCARICATI

Sezione I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Qualifica e compiti).

1. Gli psicologi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione stessa, sono qualificati psicologi incaricati.

2. Gli psicologi incaricati prestano la loro opera ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271; ai sensi dell'articolo 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per la tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati; ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

ART. 2.

(Rapporto di incarico).

1. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1 sono disciplinate dalle norme della presente legge.

2. Agli psicologi incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

3. A tutti gli psicologi che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 3.

(Numero degli psicologi incaricati).

1. Il numero degli psicologi incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. La ripartizione dei posti di psicologo incaricato presso i singoli istituti o servizi dell'Amministrazione penitenziaria è effettuata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Sezione II

AMMISSIONE ALL'INCARICO

ART. 4.

(Sistemi di ammissione).

1. L'ammissione all'incarico di cui all'articolo 1 ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio dell'Amministrazione penitenziaria.

2. I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.

ART. 5.

(Requisiti per l'ammissione all'incarico).

1. Per l'ammissione all'incarico di cui all'articolo 1 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in psicologia e relativa abilitazione professionale;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ad anni quarantacinque, salve le elevazioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposizioni. Per gli psicologi che in qualità di psicologo incaricato o di psicologo incaricato provvisorio, hanno già prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione penitenziaria per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;

d) idoneità fisica all'incarico;

e) godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di psicologo incaricato dell'Amministrazione penitenziaria;

g) iscrizione all'ordine degli psicologi.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Per gli psicologi ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle lettere *b), d)* ed *e)* del comma 1 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del citato decreto.

ART. 6.

(Bando di concorso).

1. Il concorso di cui al comma 1 dell'articolo 4 è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare:

a) l'istituto o servizio dell'Amministrazione penitenziaria cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;

b) i documenti da esibire;

c) i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei titoli di preferenza e dei documenti previsti dagli articoli 11 e 12;

d) i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 10.

ART. 7.

(Domanda di ammissione al concorso).

1. La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al procuratore generale della corte d'appello competente per territorio entro il termine stabilito dal bando di concorso.

2. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita;

b) il possesso del diploma di laurea in psicologia e della relativa abilitazione professionale;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

h) i servizi prestati in qualità di psicologi incaricati dell'Amministrazione penitenziaria e le cause dell'eventuale cessazione dall'incarico;

i) l'ordine degli psicologi cui sono iscritti.

3. L'Amministrazione penitenziaria provvede d'ufficio ad accertare le cause

di risoluzione dei precedenti rapporti di servizio o di cessazione dall'incarico.

4. Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10.

ART. 8.

(Esclusione dal concorso).

1. L'esclusione dal concorso è disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

ART. 9.

(Commissione giudicatrice).

1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

2. La commissione è presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale, ed è composta:

a) da uno psicologo docente universitario o da uno psicologo dirigente del Servizio sanitario nazionale, designato dal competente ordine degli psicologi;

b) da uno psicologo docente universitario o da uno psicologo dirigente del Servizio sanitario nazionale, designato dal Ministro della sanità;

c) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria;

d) da un impiegato del ruolo di psicologo della carriera direttiva della sanità, designato dal Ministro della sanità;

e) da uno psicologo incaricato dell'Amministrazione penitenziaria, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione

della corte d'appello competente per territorio.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

ART. 10.

(Valutazione dei titoli).

1. Per la valutazione dei titoli ai fini del concorso di cui alla presente sezione, sono stabiliti quattro diversi coefficienti:

a) il primo in base ai titoli accademici professionali;

b) il secondo in base alle attività comunque prestate nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria in qualità di psicologo;

c) il terzo in base al servizio prestato in qualità di psicologo presso altre pubbliche amministrazioni;

d) il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche.

2. Per il coefficiente di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono disponibili sette punti. La commissione giudicatrice, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attività psicologica che l'aspirante è tenuto a svolgere presso l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso.

3. Per il coefficiente di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono disponibili dieci punti e per il coefficiente di cui alla lettera *c)* del comma 1 otto punti. La commissione giudicatrice, ai fini della valutazione dei relativi titoli tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

4. Per il coefficiente di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono disponibili cinque punti. La commissione giudicatrice, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla attività professionale dello psicologo penitenziario.

ART. 11.

(Preferenze).

1. Nella formazione della graduatoria di merito, a parità di punteggio complessivo, sono preferiti:

a) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

b) i più anziani di età.

ART. 12.

(Graduatoria del concorso e presentazione dei documenti).

1. Espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, la commissione giudicatrice, ove del caso, invita gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire, a pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 11.

2. La commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con decreto, la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dall'articolo 5.

4. Ai fini di cui al comma 3 i concorrenti utilmente collocati in graduatoria sono invitati dall'Amministrazione penitenziaria a presentare, a pena di decadenza, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 5.

ART. 13.

(Conferimento dell'incarico).

1. L'incarico di psicologo dell'Amministrazione penitenziaria è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo psicologo al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissato.

3. L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa in possesso.

Sezione III

DOVERI E DIRITTI

ART. 14.

(Doveri degli psicologi incaricati).

1. Lo psicologo incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto penitenziario presso cui è addetto, assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per diciotto ore settimanali e ad osservare le vigenti disposizioni e le regole deontologiche professionali.

2. Lo psicologo incaricato è tenuto, altresì, all'osservanza dei regolamenti per gli istituti penitenziari e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tenere conto delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in psicologia penitenziaria.

4. Il personale che senza giustificato motivo non partecipa ai corsi di cui al comma 3 decade dall'incarico.

ART. 15.

(Residenza).

1. Lo psicologo incaricato deve risiedere nella sede ove è situato l'istituto o servizio penitenziario cui è addetto. Tuttavia può essere autorizzato dal Ministero di grazia

e giustizia, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

ART. 16.

(Diritto all'esercizio dell'incarico. Trattamento economico).

1. Lo psicologo incaricato:

a) ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non può essere destinato a mansioni di diversa natura;

b) non può essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge;

c) ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui agli articoli 38 e seguenti.

ART. 17.

(Riposo settimanale e festivo).

1. Lo psicologo incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; può essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, compatibilmente con le esigenze di servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.

2. Durante le assenze di cui al comma 1 lo psicologo incaricato conserva il normale trattamento economico.

ART. 18.

(Assenze retribuite).

1. Lo psicologo incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinare in relazione alle esigenze del servizio dell'istituto penitenziario; per particolari esi-

genze, può essergli concesso di frazionare in più periodi la predetta assenza.

2. Lo psicologo incaricato in caso di infermità può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di due mesi. L'assenza è autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio penitenziario; la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal medesimo procuratore generale.

3. Durante le assenze di cui ai commi 1 e 2 lo psicologo incaricato conserva il normale trattamento economico.

ART. 19.

(Assenze non retribuite).

1. Lo psicologo incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per i periodi di tempo seguenti:

a) per infermità che comporta un'assenza più lunga di quella prevista dall'articolo 18, per la durata massima di mesi dieci;

b) per richiamo alle armi, per la durata del richiamo stesso;

c) per motivi privati o di studio, per la durata massima di mesi dodici;

d) per matrimonio per giorni quindici.

2. Le assenze di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono autorizzate con decreto del Ministro di grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio penitenziario; nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1 la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di

un medico scelto dall'Amministrazione centrale.

3. L'assenza prevista alla lettera *d)* del comma 1 è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario.

4. I periodi di assenza di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché della indennità di soppressione di posto, di cui all'articolo 41.

5. La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

Sezione IV

DISCIPLINA

ART. 20.

(Sanzioni).

1. Lo psicologo incaricato del servizio ordinario è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo;

b) la sospensione dall'incarico;

c) l'esonero dall'incarico.

ART. 21.

(Richiamo).

1. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed è inflitto per lievi mancanze.

ART. 22.

(Sospensione dall'incarico).

1. La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. È inflitta per man-

canze che comportano la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico.

2. La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.

ART. 23.

(Esonero dall'incarico).

1. L'esonero dall'incarico è inflitto:

a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importano responsabilità con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;

b) per violazione dolosa dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui deriva pregiudizio al funzionamento del servizio affidato allo psicologo incaricato;

c) per richiesta di compensi e benefìci in relazione all'attività svolta dallo psicologo incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

d) per persistente insufficiente rendimento.

ART. 24.

(Procedimento per l'irrogazione del richiamo. Ricorso).

1. Il richiamo è inflitto dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale è assegnato il termine di quindici giorni per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

2. Avverso al provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro di grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.

ART. 25.

(Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico).

1. Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della sanità, o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da uno psicologo incaricato addetto ad un istituto penitenziario situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o all'archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.

2. L'incolpato ha il termine di quindici giorni per presentare le eventuali giustificazioni.

3. Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto il termine di cui al comma 2, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero di grazia e giustizia.

4. Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al comma 3, il procuratore generale della corte d'appello espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al direttore del personale civile dell'Amministrazione degli istituti penitenziari per l'ulteriore inoltro alla commissione di cui all'articolo 44.

5. Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

6. La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

7. Il Ministro di grazia e giustizia provvede, con proprio decreto, a infliggere la sanzione proposta dalla commissione salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole all'incolpato.

8. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 7 è comunicato all'interessato.

9. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

10. Lo psicologo incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

ART. 26.

(Riapertura del procedimento e suoi effetti).

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora lo psicologo incaricato punito adduca nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

2. La riapertura è disposta dal direttore generale, su relazione del direttore del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalità previste dall'articolo 25.

3. Lo psicologo incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale sia successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero sia punito con una sanzione meno grave, ha diritto ad essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

ART. 27.

(Sospensione cautelare).

1. Lo psicologo incaricato è immediatamente sospeso in via cautelare dall'inca-

rico ove sia stata emessa nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Lo psicologo incaricato può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione penitenziaria per infrazioni di particolari gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione stesso.

3. La sospensione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Durante il periodo della sospensione cautelare allo psicologo incaricato non compete alcun assegno.

ART. 28.

(Computo della sospensione cautelare).

1. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione qualora, a seguito del procedimento disciplinare, allo psicologo incaricato sia irrogata la sospensione dall'incarico.

2. Se la sospensione dall'incarico è irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se è irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dello psicologo incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.

ART. 29.

(Revoca della sospensione cautelare).

1. Quando la sospensione cautelare è stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché lo psicologo incaricato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e lo psicologo ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

2. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli previsti al comma 1, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini stabiliti al comma 3, sia avviato, a carico dello psicologo incaricato, un procedimento disciplinare.

3. Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui lo psicologo incaricato ha notificato all'Amministrazione penitenziaria la sentenza stessa.

4. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al comma 3 e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tale caso lo psicologo incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.

5. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria la scadenza dei termini di cui al comma 3 estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

ART. 30.

(Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare).

1. I provvedimenti relativi alla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 20

sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine degli psicologi.

2. I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine degli psicologi a carico degli psicologi incaricati devono essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia.

Sezione V

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'INCARICO

ART. 31.

(Sospensione di diritto dall'incarico).

1. Lo psicologo incaricato è sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico sia disposta la sospensione dell'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 32.

(Esonero di diritto dall'incarico).

1. Lo psicologo incaricato incorre nell'esonero dall'incarico, escluso il caso del relativo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato a pena detentiva per delitti non colposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per la quale non è stata concessa la sospensione condizionale. L'esonero è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo psicologo incaricato, esonerato ai sensi del comma 1, il quale venga successivamente assolto nel giudizio penale di revisione ai sensi degli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale, ha diritto a riassumere l'incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

ART. 33.

(Dimissioni).

1. Lo psicologo può in qualunque momento dimettersi dall'incarico; le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione.

2. La cessazione dall'incarico per dimissioni è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 34.

(Decadenza dall'incarico).

1. Lo psicologo incaricato incorre nella decadenza dall'incarico:

a) per radiazione dall'albo professionale;

b) per perdita della cittadinanza italiana;

c) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale;

d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine prefissato ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;

e) qualora sia accertato che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. La cessazione dall'incarico per decadenza è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nelle ipotesi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, previo parere della commissione di cui all'articolo 44.

ART. 35.

(Dispensa).

1. Lo psicologo è dispensato dall'incarico qualora risulti inabile per motivi di salute.

2. Allo psicologo proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo ritenga opportuno, le proprie osservazioni; egli può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui all'articolo 44.

3. La dispensa è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la commissione di cui all'articolo 44.

ART. 36.

(Cessazione dall'incarico per limiti di età).

1. Lo psicologo incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie sessantacinque anni di età.

ART. 37.

(Cessazione dall'incarico per soppressione di posto e mobilità).

1. Lo psicologo incaricato cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'istituto o servizio penitenziario cui è addetto ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi, la cessazione riguarda psicologi aventi minore anzianità di incarico.

2. Lo psicologo incaricato di cui al comma 1 viene assegnato dal provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria competente per territorio ad un altro istituto o servizio, nel caso di posti disponibili o vacanti presso l'istituto o servizio stessi.

3. Allo psicologo cessato dall'incarico ai sensi del comma 1 spetta l'indennità prevista dall'articolo 41.

Sezione VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

ART. 38.

(Compenso mensile).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo psicologo

incaricato spetta il compenso mensile lordo previsto ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 26.

ART. 39.

(Indennità).

1. Agli psicologi incaricati sono attribuiti:

a) la indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

b) l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni;

c) le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

d) la gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni;

e) l'indennità di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

2. Agli psicologi incaricati compete il trattamento economico di missione di cui al numero 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

ART. 40.

(Indennità di servizio penitenziario).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli psicologi incaricati spetta l'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 39-*bis* della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come introdotto dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 26.

ART. 41.

(Indennizzo per soppressione di posto).

1. Agli psicologi incaricati, i quali cessano dall'incarico per soppressione di posto ai sensi dell'articolo 37, è liquidato un indennizzo pari all'ammontare del compenso mensile previsto dall'articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore ai sei mesi.

ART. 42.

(Trattamento previdenziale).

1. Gli psicologi incaricati sono iscritti alla cassa per le pensioni ai sanitari.

2. Gli psicologi incaricati addetti agli istituti ove sono ricoverati detenuti o internati affetti da tubercolosi sono assicurati contro tale infermità ai sensi della legge 1° luglio 1955, n. 552.

3. Gli psicologi incaricati sono iscritti, altresì, all'Opera di previdenza nazionale del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), ai fini dell'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

ART. 43.

(Assicurazione contro gli infortuni).

1. Gli psicologi incaricati sono assicurati contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno del loro servizio presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione penitenziaria stipula apposita convenzione con il predetto Istituto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44.

(Commissione centrale per il personale sanitario incaricato).

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dall'Amministrazione penitenziaria, di seguito denominata « commissione », avente le attribuzioni previste dalla presente legge.

2. La commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia; essa è composta da tre esperti nominati dal Ministro di grazia e giustizia, dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro della sanità, e da un esperto nominato dall'ordine nazionale degli psicologi.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria avente qualifica non inferiore a direttore.

4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Per ciascuno dei componenti della commissione, ad eccezione del presidente, e per il segretario è nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal componente supplente.

6. Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 45.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

1. Quando la commissione è chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:

a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;

b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;

c) vi sia un'inimicizia grave e documentabile tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;

d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia l'autore;

e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.

2. La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata all'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.

3. Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente della commissione, sentito il ricusato. Se è stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione, con le proprie controdeduzioni, al Ministro di grazia e giustizia, il quale decide in merito.

4. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la relativa sanzione.

5. Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi del comma 1 hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

6. I vizi di composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono

essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se colui al quale tale sanzione è inflitta non li ha rilevati in precedenza.

ART. 46.

(Sostituzione provvisoria dello psicologo incaricato).

1. Nelle ipotesi di assenza o impedimento dello psicologo incaricato previste negli articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 il direttore dell'istituto penitenziario, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

2. Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare ai sensi del comma 1, spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui all'articolo 38 e delle indennità di cui all'articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.

3. Nelle ipotesi di assenze previste dagli articoli 17 e 18 il direttore dell'istituto penitenziario cui è addetto un solo psicologo incaricato può, ove se ne presenti la necessità, avvalersi dell'opera di altro psicologo da retribuire con il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dall'ordine nazionale degli psicologi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 47.

(Inquadramento giuridico).

1. Gli psicologi i quali alla data di entrata in vigore della presente legge pre-

stano la loro opera presso i diversi servizi degli istituti penitenziari ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, sono inquadrati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella categoria degli psicologi incaricati.

2. L'inquadramento previsto dal comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 48.

(Inquadramento economico).

1. Agli psicologi inquadrati alla categoria del personale incaricato ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 spetta il compenso mensile lordo rideterminato previsto dall'articolo 38, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 49.

(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36).

1. Fino alla data di espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sospesa l'applicazione della norma di cui all'articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 50.

(Copertura dell'onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire l2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

(Vedi articolo 3, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEGLI PSICOLOGI INCARICATI

Numero degli psicologi incaricati	600

PAGINA BIANCA

DDL13-3365
Lire 500